

CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE

ATAM SpA, I PARCHEGGI EDEN E CADORNA, I PARCHEGGI MULTIPIANO

SAN DONATO E MECENATE E LE SCALE MOBILI.

CIG:

L'anno il giorno (.....) del mese di tra i signori:

-

-

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Arezzo n. 168 del 20.11.14 è stato disposto, ai sensi dell'art. 113 , comma 5, lettera c, del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000, l'affidamento diretto in regime concessorio nella formula denominata "in house providing" del "servizio di gestione parcheggi ed aree di sosta a pagamento" e delle attività ad esso collaterali ed accessorie con conferimento della titolarità del servizio ad ATAM SpA;

- che in data 19.12.14 è stato sottoscritto tra il Comune di Arezzo ed ATAM SpA il relativo vigente Contratto di servizio;

- che con determina del l'Amministratore Unico di ATAM SpA ha deliberato di procedere con l'affidamento del SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE ATAM SpA, I PARCHEGGI EDEN E CADORNA, I PARCHEGGI MULTIPIANO SAN DONATO E MECENATE E LE SCALE MOBILI;

- che ATAM SpA ha pubblicato in data presso il TED, sulla piattaforma START della Regione Toscana e sul proprio sito internet il bando di gara per l'affidamento dell'appalto sopra descritto;

- che con atto dell'Amministratore Unico prot. del è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte

tecniche;

- visti i verbali di gara con Determina dell'Amministratore Unico

del e' stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in

oggetto in favore di

- che il Responsabile Unico del Progetto è individuato nella persona del Rag. Paolo

Scicolone;

Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale del presente atto, i

contraenti sopra indicati convengono e stipulano quanto segue:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

ATAM SpA affida alla Società che come sopra rappresentata

accetta, il SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SEDE ATAM SpA, I PARCHEGGI

EDEN E CADORNA, I PARCHEGGI MULTIPIANO SAN DONATO E MECENATE E

LE SCALE MOBILI così come descritto nel Capitolato descrittivo e prestazionale

posto a base di gara.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto ha durata 2 (DUE) anni decorrenti dal verbale di attivazione del servizio e

pertanto dal al

La stazione appaltante si riserva la facoltà prorogare il contratto, alle medesime

condizioni, per una durata pari a 2 (DUE) anni; per esercitare tale facoltà essa dovrà

darne comunicazione all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3

mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà inoltre essere modificata per il

tempo massimo di QUATTRO mesi per consentire la conclusione delle procedure

necessarie per l'individuazione del nuovo contraente; in tal caso il contraente è

tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 3 – CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

L'importo massimo dell'appalto in oggetto è pari ad € di cui € per oneri della sicurezza, oltre Iva, nel dettaglio:

-
-
-

Ai sensi del comma 5 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 l'appaltatore ha provveduto ad accettare la quantificazione dei costi della sicurezza.

Le fatture relative al presente appalto saranno emesse in rate mensili posticipate a decorrere dalla data di avvio del servizio.

Le fatture saranno liquidate, previa verifica della regolarità del DURC con provvedimento dell'Amministratore Unico di ATAM SpA. Ai sensi dell'art. 11 co. 6 del D.Lgs. 36/23 sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una **ritenuta dello 0,5 per cento** che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di ATAM SpA del certificato di verifica di conformità. I pagamenti sono disposti, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

ART. 4 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni e modalità dedotte dai seguenti documenti:

Allegato 01: Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale

Allegato 02: Offerta Tecnica ed Economica dell'appaltatore

Allegato 03: DUVRI

i quali formano tutti parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente alle polizze di garanzia, ancorché non materialmente allegati ma firmati e conservati presso la sede legale di ATAM SpA.

Art. 5 – RESPONSABILE DELL’APPALTO

Il Responsabile del presente appalto per conto della Società è

ART. 6 – VERBALE DI AVVIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art 16 del Capitolato Speciale si è provveduto a redigere un verbale di attivazione prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto in data

ART. 7 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L'esecuzione dell'appalto è subordinata alla piena e incondizionata osservanza delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale e nell'offerta tecnico progettuale presentata dalla Società in sede di gara e nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

L'appaltatore garantisce alla Committente l'esecuzione dell'appalto a regola d'arte, in conformità almeno agli standard professionali, utilizzando al meglio la propria esperienza.

Tutte le comunicazioni verbali e scritte relative allo svolgimento dell'appalto verranno effettuate al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto e, in caso di impedimento, a suo delegato.

La Società si obbliga inoltre ad assumere totale responsabilità dell'eventuale anomalo e non corretto comportamento del personale che opera, per suo conto, all'interno delle aree di competenza di ATAM SpA. Gli operatori

dell'appaltatore aggiudicatario dovranno effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio.

Resta fermo quanto prescritto nel Capitolato in ordine al trattamento del personale e al rispetto degli obblighi sociali nei confronti dei propri dipendenti e di quelli dell'eventuale subappaltatore.

ART. 8 - OSSERVANZA DI NORME

L'appaltatore si obbliga a rispettare le norme previste dal Codice degli Appalti di cui al D.Lgs 36/23 e s.m.i, del D.P.R. 207/10 per le parti ancora in vigore, del D.Lgs. n. 81/08, nonché del Capitolato Speciale d'Appalto. L'appalto deve essere eseguito inoltre con l'osservanza di tutti i patti, delle norme tecniche vigenti, nonché delle norme del codice civile. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti pubblici ed altre disposizioni di legge in vigore. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto operano in pieno diritto senza obbligo per ATAM SpA della costituzione in mora dell'appaltatore.

ART. 9 - PERSONALE DIPENDENTE

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza dei lavoratori.

Come dichiarato in sede di gara al presente appalto sarà applicato il seguente CCNL

.....
L'appaltatore è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.

ART. 10 – INADEMPIENZE E PENALITA’

L'aggiudicatario si obbliga a dare esecuzione all'appalto nella forma più scrupolosa, esatta e completa.

Per il mancato rispetto di quanto previsto nel Capitolato Speciale sono previste le penalità di cui all'art. 18 dello stesso.

L'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, Atam S.p.A. potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

L'importo delle eventuali penali verrà decurtato dal totale della fattura per le prestazioni contrattuali nel mese di riferimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà di diritto procedere alla risoluzione del contratto qualora ricorrano le circostanze di cui all'art. 122 del D.Lgs 36/23 e nel caso di mancato rispetto della clausola sociale.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni conseguenti.

In caso di risoluzione del Contratto, l'appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore della ATAM S.p.A.

L'appaltatore può chiedere la risoluzione anticipata del contratto motivando

adeguatamente la richiesta da inviare mediante lettera raccomandata A/R o PEC con almeno 90 giorni di preavviso.

Costituiscono clausole risolutive espresse nell'interesse di ATAM, con conseguente diritto per la stessa ATAM di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 C.C., le seguenti fattispecie:

- il mancato rispetto della normativa in materia ambientale;
- il mancato rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.;
- il caso in cui l'appaltatore risulti destinatario di una sopraggiunta comunicazione o informazione antimafia interdittiva, nonché per l'ipotesi di mancato rispetto dell'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori.

ATAM potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. purché tenga indenne il contraente delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Trova applicazione l'art. 123 del D.Lgs 36/23 e s.m.i.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione da effettuarsi almeno 90 giorni prima mediante lettera raccomandata AR o PEC.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, 1° comma, del D.Lgs 36/23 e s.m.i., il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'appaltatore in sede di gara ha dichiarato che INTENDE/NON INTENDE ricorrere al subappalto

Fermo restando quanto prescritto nel capitolato, si applicherà l'art. 119 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i. anche in ordine all'affidamento della quota del 20% di quanto

dichiarato subappaltabile in sede di gara a favore delle PMI.

ART. 13 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica o variante nelle prestazioni oggetto del presente contratto non potrà essere apportata unilateralmente dall'appaltatore.

Fermo restando quanto prescritto nel capitolato, si applicherà l'art. 120 del D.lgs 36/23 e s.m.i. .

ART. 14 - GARANZIE PRESTATE DALLA DITTA

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/23 e s.m.i. , l'appaltatore, a garanzia degli impegni assunti, ha provveduto alla costituzione di una cauzione tramite polizza fidejussoria n. del stipulata con per la somma garantita di € con validità fino al

La Società ha inoltre presentato copia della propria polizza assicurativa per Responsabilità Civile n. del rilasciata da

ART. 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario, a pena di nullità assoluta del presente atto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 e smi, pertanto, così come specificato al comma 1 dello stesso articolo, i pagamenti relativi al presente atto dovranno essere effettuati tramite l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o società Poste Italiane Spa e dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro sette giorni dalla loro attivazione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad utilizzarli. Tutte le fatture nonché i relativi pagamenti dovranno riportare il CIG.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A.T.A.M. S.p.A. informa l'appaltatore che I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa consultabile al link <https://www.documenti-privacy.it/azienda/00368260519/D310>

ART. 17 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'esecutore del contratto ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Deve impegnarsi, altresì, a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza nell'esecuzione del servizio. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività di cui al presente atto e, comunque, fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

ART. 18 – CODICE ETICO

L'appaltatore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice etico e di comportamento di ATAM SpA pubblicato sul sito internet www.atamarezzo.it, sezione "sistemi di gestione" nonché dei documenti ad esso

collegati e concernenti l'applicazione del D. Lgs. n. 231/01.

Si impegna, anche per i propri eventuali collaboratori, subappaltatori che vengano in contatto con ATAM SpA nell'esecuzione degli incarichi ad essi conferiti a conformarsi ai principi contenuti nel Codice, per quanto ad essi applicabili e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di Atam SpA con comunicazione da inviare alternativamente a mezzo posta all'indirizzo Organismo di Vigilanza Atam SpA loc. Casenuove di Ceciliano n. 49/5 Arezzo o e-mail all'indirizzo organismodivigilanza@atamarezzo.it di qualsiasi atto, fatto o comportamento non conforme ai principi enunciati nel Codice.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente o conseguente il presente contratto, che non venga preventivamente risolta tra le parti in via di bonaria conciliazione, sarà competente il Tribunale di Arezzo.

ART. 20 - REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese di bollo del presente contratto sono a carico della ditta appaltatrice.

Le parti convengono inoltre che, trattandosi di contratto relativo a prestazioni soggette ad IVA, lo stesso venga registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 e s.m.i. con spese di registrazione a carico della parte richiedente.

Per

Per ATAM SpA:

Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.